

STATUTO

**RUOTA LIBERA IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA CALCINARI 7

Numero REA: TN - 239828

Codice fiscale: 02648420228

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad rep. 50396/22392

STATUTO

Articolo 1: Denominazione

E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"RUOTA LIBERA IMPRESA SOCIALE S.R.L."**.

Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Impresa Sociale".

Articolo 2: Oggetto sociale e scopo non lucrativo

L'Impresa Sociale esercita in via stabile e principale attività di interesse generale, senza scopo di lucro dirette al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, e/o svolgendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 112/2017 comma 4.

In particolare la società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale delle seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.lgs. 112 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 112/2017.

Le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora così come definite e nei limiti previsti dall'art. 2, comma quarto e quinto del D.Lgs. 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni che la società intende svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la riparazione di biciclette e veicoli simili, anche motorizzati;
- la produzione, costruzione e assemblaggio e vendita di bi-

ciclette e simili, anche motorizzati, e loro parti di ricambio;

- la produzione e vendita di prodotti alimentari e trasformati;
- produzione di pasti per enti pubblici e privati;
- produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli;
- servizi per ristorazione eventi;
- catering per eventi familiari quali cerimonie e banchetti.

La società inoltre per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà svolgere le seguenti attività:

- l'offerta di servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, ad adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno;
- la progettazione, promozione e gestione di interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, assistenze educative domiciliari o scolastiche;
- la progettazione, promozione e gestione di centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, centri giovani, centri sociali;
- la progettazione, promozione e gestione o collaborazione a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale;
- la progettazione, promozione e gestione di progetti di formazione professionale, riqualificazione professionale e formazione dei prerequisiti lavorativi per persone a rischio di marginalità sociale nonché di corsi di aggiornamento per professionisti, insegnanti, educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, scuole per operatori anche con il contributo della Unione Europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
- la progettazione, realizzazione e gestione di attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla sensibilizzazione ambientale, alla mobilità sostenibile ed all'uso della bicicletta, al riciclaggio, al riutilizzo, alla riduzione dei consumi e ad un uso più consapevole delle risorse (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola) nonché organizzare convegni, seminari ed incontri a valenza informativa e divulgativa per la collettività sulle stesse tematiche;
- l'educazione al lavoro manuale con finalità dirette alla promozione umana e all'integrazione sociale, poiché questo tipo di attività possono risultare essenziali per gli individui svantaggiati quale trattamento in grado di sviluppare la loro autonomia e favorire le loro partecipazione attiva alla vita di comunità;
- la collaborazione con le amministrazioni locali e/o con

consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;
- la progettazione, promozione e gestione di centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigianali.

L'Impresa Sociale potrà svolgere, nei limiti di legge, qualunque altra attività secondaria e strumentale purchè connessa ed affine agli scopi sopra elencati, compiere atti ed operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Articolo 3: Sede

La società ha sede in Rovereto (TN), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4: Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 5: Capitale

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgo-la zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c., fatti salvi i limiti all'aumento gratuito di cui all'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 2017 n. 112.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare, a titolo di cauzione, il corrispondente importo di denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 2017 n. 112.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

Articolo 6: Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro dove riportare, oltre al domicilio già comunicato al registro imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7: Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Qualora uno dei soci intenda alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione a soci o a terzi, dovrà offrire la stessa in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, che dovrà contenere l'indicazione del nominativo del potenziale acquirente, delle condizioni di vendita, e in particolare, del prezzo da questi offerto, e delle eventuali condizioni di pagamento. In caso di trasferimento che non prevede un corrispettivo in denaro (ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di donazione, permuta, transazione, conferimento, datio in solutum etc.), l'offerta di prelazione dovrà indicare il valore attribuito, a tale specifico scopo, alla quota che si inten-

de trasferire.

Qualora gli altri soci intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno farlo mediante raccomandata A.R. indirizzata al socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dall'invio dell'offerta di cui sopra, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera partecipazione offerta in vendita; una accettazione parziale o non integrale o modificativa dell'offerta sarà considerata come mancata accettazione.

Il decorso di tale termine è sospeso dal 1 (primo) al 31 (trentuno) agosto, dal 25 (venticinque) dicembre al 6 (sei) gennaio.

In caso di esercizio del diritto di prelazione, il socio che avrà esercitato il diritto di prelazione, dovrà provvedere al pagamento del prezzo alle medesime condizioni offerte dal terzo.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci ma non da tutti, le quote saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i soci che ne abbiano fatto riserva nel momento in cui hanno efficacemente esercitato la prelazione, e l'obbligo di pagamento del prezzo sarà ripartito corrispondentemente.

Qualora invece nessun socio eserciti la prelazione, o non faccia pervenire la propria accettazione nel termine di cui sopra ovvero, pur avendo fatto pervenire la propria accettazione, non provveda al pagamento del prezzo entro il termine di cui all'offerta del terzo acquirente, la prelazione si considererà a tutti gli effetti non esercitata, e il socio alienante sarà libero in via alternativa di cedere, entro i successivi 90 (novanta) giorni, la propria partecipazione al soggetto indicato nell'offerta ai medesimi patti e condizioni ivi indicati oppure di pretendere l'esecuzione della vendita della partecipazione nei confronti del socio che ha esercitato la prelazione.

Qualora il termine di 90 (novanta) giorni trascorra senza che la vendita della partecipazione abbia luogo, il trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo siano nuovamente adempiuti.

Nel caso in cui un socio dichiari di voler esercitare la prelazione, dichiarando contestualmente di non ritenere equo il prezzo o il valore indicato dal socio alienante, dovrà essere nominato, di comune accordo tra il socio alienante ed il socio o i soci esercitanti la prelazione un arbitratore unico (scelto tra i revisori o le società di revisione) il quale dovrà provvedere a determinare il giusto valore di mercato della partecipazione, determinato pro-quota con riferimento al 100% del capitale sociale della società (il "Giusto Valore di Mercato").

Tale Giusto Valore di Mercato sarà determinato con riferimento al momento in cui è pervenuta ai soci l'offerta di prela-

zione da parte del socio alienante.

In difetto di accordo circa la nomina, il socio più diligente dovrà richiedere al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società di designare un arbitratore unico, scelto tra le primarie società di revisione o tra i revisori legali.

L'arbitratore, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico, dovrà comunicare i risultati della valutazione ai soci e tale valutazione sarà vincolante per il socio alienante che sarà obbligato a cedere le quote.

Tuttavia, nei casi in cui il Giusto Valore di Mercato risulti inferiore - in misura superiore al 10% (dieci per cento) - al prezzo offerto dal terzo, il socio alienante può dichiarare senza effetto la propria notifica iniziale.

La valutazione dell'arbitratore sarà vincolante in tutti i casi per i soci esercitanti la prelazione, che saranno obbligati ad acquistare la partecipazione al Giusto Valore di Mercato.

Le spese per il funzionamento dell'arbitraggio sono a carico del socio offerente se il prezzo determinato dall'arbitratore risulta inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) a quello da lui richiesto o, in caso contrario sono a carico del socio o dei soci istanti.

Gli atti di disposizione ed i trasferimenti di partecipazioni attuati in violazione di quanto previsto ai precedenti commi dovranno essere considerati inefficaci nei confronti della società e degli altri soci.

In ogni caso, inoltre, il trasferimento a qualsiasi titolo a favore di soggetti diversi dai soci non avrà effetto verso la società se, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fattane all'organo amministrativo, non venga assunta decisione dei soci (per la quale è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, senza tenersi conto, al fine del calcolo della maggioranza, della quota oggetto di trasferimento) che esprime il positivo gradimento del terzo, ovvero indica un diverso soggetto gradito che acquisti la quota oggetto di trasferimento a parità di condizioni.

L'inutile decorso del suddetto termine consente il trasferimento a favore del soggetto terzo indicato nella richiesta di gradimento inoltrata ai sensi del precedente comma.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui sopra purché vi sia il consenso, manifestato per iscritto, di tutti gli altri soci per la specifica cessione.

Articolo 8: Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 8 bis - Ammissione nuovi soci e rapporti sociali

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

E' vietato inoltre qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale.

Articolo 9: Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta e non possono più essere esercitati i relativi diritti sociali (in particolare di voto ed

amministrativi in genere) da ritenersi sospesi. Nel caso in cui - e dal momento in cui - il recesso perda efficacia (per revoca della deliberazione che lo giustificava ovvero per messa in scioglimento della società), i diritti amministrativi del socio riprenderanno ugualmente efficacia, senza effetto retroattivo.

Articolo 10: Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11: Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, i soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 12: Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio - nei casi ammessi dal D.Lgs. 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni - gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 13: Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. 2017 n. 112.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 13 bis: Requisiti per l'assunzione alla carica di amministratore

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- * onorabilità;
- assenza di precedenti penali e di carichi pendenti;

- assenza di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

* professionalità:

- possesso di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;

* indipendenza:

- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Articolo 14: Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro sessanta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15: Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-

bri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16: Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie indicate dall'art. 2475 c.c., comma 5°, il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-

guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17: Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, e/o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 c.c., comma 5°, per le quali è sempre necessario agire in via collegiale. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra lo-

ro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 18: Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nei limiti dei poteri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19: Rimborsi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché l'eventuale compenso, così come deciso dai soci, ove consentito e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20: Organo di controllo e revisione legale dei conti

La società deve nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 2017 n. 112, un organo di controllo interno.

L'organo di controllo, avendone i requisiti, potrà svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo salvo che l'assemblea non disponga la nomina di tre membri effettivi; l'organo di controllo, comunque formato, durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'organo di controllo, in caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, ridotti della metà, dovrà essere pluripersonale.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina dell'organo di controllo pluripersonale ne designerà il Presidente; l'assemblea di nomina fisserà in ogni caso la retribuzione, nei li-

miti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 2017 n. 112, del o dei sindaci e/o del revisore per tutta la durata dell'incarico. I sindaci esercitano, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 122/2017. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 21: Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 112/2017;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo;
- c.1. la nomina, al superamento dei limiti indicati dall'art. 2435-bis del Codice civile, di uno o più revisori legali dei conti o di una società di revisione legale;
- c.2. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci, ai Revisori e agli Amministratori nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione e le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.
- g. l'approvazione dei Regolamenti aziendali;
- h. l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

i. la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 22: Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 23: Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 28 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24: Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 21 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando si verificano i presupposti di legge, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire ai soci e agli altri aventi diritto al proprio domicilio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle stesse condizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 25: Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 26: Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

Articolo 27: Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28: Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 21 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre o modificare i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 29: Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvede, inoltre, alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

La società, in quanto impresa sociale, non ha scopo di lucro. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale proposito è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-

nati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 30: Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al l'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

Articolo 30 bis: Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - l'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valu-

tazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 31

Clausola di conciliazione ed arbitrato.

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di media-conciliazione presso la Camera di Commercio di Trento o, qualora questa CCIAA non preveda tale servizio - presso la CCIAA di Verona, con tutti i possibili effetti - sostanziali e processuali - previsti dalle norme che disciplinano la mediazione (anche obbligatoria, qualora così prevista dalla legge) che viene qui integralmente richiamata e accettata come applicabile, nei limiti in cui ciò sia giuridicamente possibile.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla media-conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta da un collegio composto da tre arbitri, mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Trento o, qualora questa CCIAA non preveda tale servizio - presso la CCIAA di Verona con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della relativa istanza.

Qualora detto regolamento non preveda a chi competa la nomina degli arbitri, ovvero la attribuisca a soggetti ai quali detto potere di nomina per legge non possa essere attribui-

to, competente alla nomina di tutti gli arbitri necessari per la regolare formazione del collegio arbitrale sarà il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede, all'epoca, la società.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento media-conciliativo non esclude l'obbligo di ricorso alla procedura arbitrale, né la sua efficacia, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Il lodo arbitrale potrà essere impugnato nei casi di cui all'art. 829 C.P.C., nonché, per espressa volontà delle parti qui manifestata, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Rovereto (TN), salve norme inderogabili di legge in materia.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere adottata con deliberazione dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Per tutto quanto non previsto si dichiarano direttamente applicabili le disposizioni di legge in materia di mediazione (anche obbligatoria) ed arbitrato di legge di tempo in tempo vigenti.

Articolo 32: Disposizioni applicabili al socio unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio - nei casi ammessi dal D.Lgs. 2017 n. 112 - se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 33 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 34: Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, la società, su proposta dell'organo amministrativo e

con decisione dell'assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di data 7 settembre 2021 pubblicato in G.U n. 237 del 4 ottobre 2021 e successive modifiche.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Ai sensi dell'art. 11, comma quarto, lett. a) e b) del D.Lgs. 2017 n. 112 ed in base alla disciplina che sarà contenuta nell'apposito Regolamento aziendale:

- i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti - da individuare a mezzo dei regolamenti sopra citati - devono essere convocati, con le stesse modalità previste per la convocazione dei soci, ai fini della partecipazione, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci;
- in caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, ridotti della metà, un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo deve essere nominato da parte del rappresentante dei lavoratori.

Articolo 35: Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti aziendali, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà necessari ed opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 36: Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per la società per azioni.

f.ti Michele Pedrotti
Tomasini Cristiano
Gianni D'Alessandro